Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì 19 dicembre | Numero 296

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - AVVISO DI CORTE.

LEGGE *3 novembre 1921, n. 1616, concernente la fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la R. scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova.*

REGIO DECRETO-LEGGE *23 novembre 1921, n. 1785, contenente disposizioni relative alle scuole nautiche.*

REGIO DECRETO-LEGGE *9 ottobre 1921, n. 1784, che abroga il decreto-legge Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1863, concernente la rinnovazione dei componenti elettivi della sezione per l'istruzione primaria e popolare presso la Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica, e dei Consigli provinciali scolastici.*

REGIO DECRETO-LEGGE *24 novembre 1921, n. 1783, che proroga le disposizioni di quello 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.*

REGIO DECRETO *12 novembre 1921, n. 1776, che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 18 ottobre 1921, a parziale modifica di quelle 27 febbraio 1909, 9 ottobre 1913, 11 marzo 1914 e 4 dicembre 1915 per la ferrovia Adriatico-Sangritana.*

REGIO DECRETO *16 novembre 1921, n. 1777, che aumenta lo stanziamento del cap. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1921-922.*

REGIO DECRETO *4 dicembre 1921, n. 1789, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922.*

REGIO DECRETO *1° dicembre 1921, n. 1790, che concede condono di punizioni al personale di custodia delle carceri.*

REGI DECRETI *nn. 1780 e 1781 riflettenti: erezioni in Ente morale.*

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il sig. dott. EZEQUIEL URDANETA BRASCHI, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti di Venezuela, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore dott. DIAZ RODRIGUEZ.

Roma, 18 dicembre 1921.

Legge 3 novembre 1921, n. 1616, *concernente la fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la R. scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 4 settembre 1920 fra Stato, Enti pubblici della provincia di Padova ed industriali della regione veneta, con la quale è fondato un Istituto sperimentale di chimica industriale in Padova ed è istituita una sezione di ingegneria chimica in quella R. scuola di applicazione per gli ingegneri.

Art. 2.

All'impianto ed al mantenimento di tali istituzioni sarà provveduto coi contributi dello Stato, degli Enti locali e dei privati oblatori della regione veneta nei limiti e con le modalità stabilite nella predetta convenzione.

Art. 3.

La sezione di ingegneria chimica istituita presso la R. scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università di Padova conferirà il diploma di laurea di ingegneria chimica.

All'ordinamento di questa sezione sarà provveduto con decreto Reale.

Art. 4.

In relazione alla costituzione della detta sezione per la ingegneria chimica nella scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova, nel ruolo organico dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e scuole di applicazione per gli ingegneri, approvato con decreto Luogotenenziale 14 aprile 1919 n. 710, sono aboliti due posti di professore corrispondenti alle cattedre di chimica applicata e di applicazioni di geometria descrittiva. Nello stesso ruolo organico sono aggiunti due posti di professore per le cattedre di chimica industriale e chimica metallurgica e metallografica da stabilirsi nell'anzidetta nuova sezione di chimica industriale.

Art. 5.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica sarà stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1920 921, in aumento del cap. 78, la somma di L. 50.000 per gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge.

Nella parte straordinaria del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1920-921 sarà iscritta la somma di L. 150,000, quale contributo dello Stato nelle spese di impianto dell'Istituto sperimentale di chimica industriale in Padova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Corbino — De Nava — Soleri — Belotti.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

CONVENZIONE

tra lo Stato, Enti pubblici della provincia di Padova ed industriali della regione veneta per la fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale in Padova, e per la istituzione di una sezione di ingegneria chimica presso la R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova

—

Il giorno 4 del mese di settembre 1920, in Padova, in una sala della prefettura sono intervenuti:

Il prefetto di Padova, gr. uff. dr. Edoardo Verdinois, in rappresentanza dei ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la industria ed il commercio, e per la istruzione pubblica.

Il sig. cav. uff. dr. Michele Sorge, R. commissario del comune di Padova, per il Comune stesso.

Il sig. comm. ing. Liberale Papete, deputato provinciale in rappresentanza della provincia di Padova, giusta delega conferitagli con deliberazione 3 settembre 1920, n. 5288, della Deputazione provinciale di Padova.

Il sig. ing. cav. Francesco nob. Brunelli Bonetti, vice-presidente della Cassa di risparmio di Padova, per la stessa.

Il sig. comm. ing. Carlo Serafini, rappresentante la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, giusta mandato conferitogli dal presidente della Società stessa commendator Giuseppe Da Zara, con atto 27 agosto 1920, n. 12315 di repertorio in autentica dott. Guido Smiderle di Milano.

Il sig. cav. uff. ing. Giuseppe Amati, in rappresentanza dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, giusta mandato conferitogli dal presidente dell'Associazione stessa cav. di gr. croce Giuseppe Volpi, con atto 11 agosto 1920, n. 87 di repertorio in autentica Candiani dott. Luigi di Venezia.

I signori cav. rag. Felice Orlandi, consigliere del Banco cooperativo popolare di Padova, assistito dal ragioniere capo prof. Lotario Martini ff di direttore della Banca stessa e come tali in rappresentanza della medesima.

Il signor gr. uff. Vittorio Fiorazzo, presidente della Camera di commercio e industria di Padova.

Il prenominato gr. uff. Vittorio Fiorazzo interviene, oltre che nella detta rappresentanza, anche per sè e in rappresentanza delle seguenti ditte:

Ditta Zuckerman e Diena di Padova, per mandato conferitogli dal firmatario della ditta stessa cav. uff. Arturo Diena con atto 13 agosto 1920. n. 330 di rep. in autentica Piovan dott. Cristoforo, notaro di Castelbaldo.

Ditta officina e fonderia E. Oblach di Pontevigodarzere, per mandato conferitogli dal proprietario della stessa ing. Emilio Oblach con atto 8 agosto 1920, n. 27113 di rep. in autentica De Zillor dott. Guido, notaio in Padova.

Ditta Ettore Gaudenzi, per mandato conferitogli dal proprietario della Ditta stessa cav. Ettore Gaudenzi con atto 21 agosto 1920, n. 366 di rep. in autentica Piovan suddetto.

Conte gr. cr. on. dr. Paolo Camerini, per mandato conferitogli dallo stesso con atto 14 agosto 1920, n. 331 di rep. in autentica Piovan predetto.

Conte ing. Gustavo Corinaldi e f.lli, Edoardo, Leopoldo e Bianca fu Augusto, ed eredi conte Amedeo Corinaldi fu Augusto, per mandato conferitogli dal sig. conte Gustavo Corinaldi per sè e fratelli

con atto 28 agosto 1920, n. 382 di rep. in autentica Piovan predetto.

Amministrazione delle Terme di Abano, per mandato confertogli dal comproprietario avv. comm. Giorgio Sacerdoti con atto 9 agosto 1920, n. 326 di rep. in autentica Piovan predetto.

Ditta Maura e compagni di Venezia per mandato conferitogli dal firmatario della Ditta stessa sig. Giuseppe Zuccolini, con atto 8 agosto 1920, n. 325 di rep. in autentica Piovan predetto.

Ditta Olivieri A. e compagni, successori Cappellari di Padova, per mandato conferitogli dal sig. Arrigo Olivieri con atto 16 agosto 1920, n. 340 di rep. in autentica Piovan predetto

Il sig. comm. Luigi Lucatello, rettore della R. Università di Padova.

Il sig. prof. Francesco Severi, direttore della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova.

I quali hanno convenuto e stipulato quanto segue;

Art. 1.

È fondato in Padova l'Istituto sperimentale di chimica industriale che è eretto in Ente morale.

L'Istituto ha lo scopo didattico per la preparazione del personale esecutivo per le industrie chimiche, e scopo tecnico sperimentale per lo sviluppo ed il miglioramento delle industrie chimiche in Italia.

Le norme per il funzionamento dell'Istituto nei riguardi delle funzioni didattiche e delle ricerche sperimentali saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 12.

Art. 2.

Sarà istituita una sezione di ingegneria chimica presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa all'Università di Padova, per conferimento del diploma di laurea in ingegneria chimica. A tale scopo i due insegnanti di chimica applicata e di applicazioni di geometria descrittiva già esistenti saranno sostituiti con quelli di chimica industriale e di chimica metallurgica e metallografia. L'ordinamento della nuova sezione ed ogni sua eventuale modificazione dovranno essere approvati con decreti Reali.

La maggiore spesa determinata dalla costituzione della predetta sezione non potrà superare la somma di L. 30.000 che sarà iscritta in aggiunta degli attuali stanziamenti nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica a cominciare dall'esercizio 1920-921.

Art. 3.

Ogni eventuale rimanenza sull'anzidetto fondo di L. 30.000 sarà versata alla fine del corrispondente esercizio finanziario, nei modi indicati nell'art. 4 a disposizione dell'Istituto di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'Amministrazione dello Stato, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, la Cassa di risparmio di Padova e la Banca cooperativa popolare di Padova, concorrono all'impianto ed al mantenimento dell'Istituto sperimentale di chimica industriale con il pagamento delle seguenti somme:

Amministrazione dello Stato, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1920-921 L. 150.000.

Provincia di Padova annue L. 7500.

Comune di Padova annue L. 9500.

Camera di commercio di Padova annue L. 3000.

Cassa di risparmio di Padova annue L. 10.000.

Banca cooperativa popolare di Padova annue L. 1500.

Si avverte che gli impegni dei contributi annui della Camera di commercio e industria della provincia di Padova, della Cassa di risparmio di Padova e della Banca cooperativa popolare di Padova sono assunti per il primo quinquennio di esercizio dell'Istituto.

La Cassa di risparmio di Padova assumerà all'uopo impegno continuativo sugli utili netti di ogni esercizio con precedenza su ogni altra erogazione.

Gli industriali convenuti concorrono con i seguenti contributi:

Associazione fra le Società italiane per azioni, L. 25.000 annue per un quinquennio.

Società veneta ferrovie, L. 1000 id.

Ditta Zucherman e Diena, L. 1000 id.

gr. uff. Vittorio Fiorazzo, L. 400 id.

Ditta Officina e fonderie E. Oblach, L. 250 id.

Ditta Ettore Gaudenzi, L. 250 id.

conte Paolo Camerini, L. 25.000 in una sola volta.

conti F.lli Corinaldi, L. 5000 id.

Amministrazione Terme di Abano, L. -000 id.

Ditta Maura e C., L. 1000 id.

Ditta Olivieri e C. successori Cappellari, L. 1000 id.

I contributi degli industriali che hanno sottoscritto una somma per una volta tanto saranno versati presso la Cassa di risparmio di Padova entro tre mesi dalla firma della convenzione.

L'impegno degli industriali che hanno sottoscritto per un quinquennio, s'intende assunto per il 1° quinquennio di esercizio dello Istituto. Ove non intervenga prima dello spirare del 4° anno regolare notifica in senso contrario, esso s'intenderà tacitamente rinnovato per un altro quinquennio e così successivamente di quinquennio in quinquennio.

Il contributo dello Stato e quello degli Enti locali e degli industriali, saranno versati presso la Cassa di risparmio di Padova a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I contributi annuali potranno essere corrisposti in due rate semestrali; la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1920.

L'Istituto sperimentale disporrà inoltre dei proventi di cui ai successivi articoli 5 ed 8, delle tasse che saranno pagate dagli allievi nonchè di eventuali lasciti o donazioni.

Art. 5.

Le ricerche sperimentali dell'Istituto potranno anche essere eseguite per conto di società o di industriali singoli, mediante compensi che saranno stabiliti nelle forme e nelle misure indicate nel regolamento di cui all'art. 12.

Art. 6.

Nei riguardi della nomina del personale e dell'ordinamento degli studi della disciplina, la sezione di ingegneria chimica sarà regolata secondo le norme vigenti per l'istruzione superiore.

L'ordinamento dei corsi sarà determinato mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Consiglio dei professori della scuola di applicazione degli ingegneri di Padova ed udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per gli insegnamenti di nuova istituzione della sezione di ingegneria chimica, di cui all'art. 2, l'Istituto sperimentale di chimica industriale costituirà e manterrà i relativi laboratori, che saranno diretti dai rispettivi insegnanti.

I corrispondenti assegni di direzione verranno pagati sul bilancio dell'Istituto.

Art. 8.

Le tasse di laboratorio per gli allievi della sezione di ingegneria chimica saranno determinate dal Ministero dell'istruzione pubblica, su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio direttivo della R. scuola degli ingegneri, e saranno devolute a vantaggio dell'Istituto.

Art. 9.

L'Istituto è governato da un Consiglio di amministrazione e da un Consiglio didattico.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

dal direttore della R. Scuola per gli ingegneri, che lo presiede;

da due rappresentanti eletti dal Consiglio dei professori della Scuola degli ingegneri, che non siano insegnanti o direttori di laboratori nell'Istituto;

dall'intendente di finanza per la provincia di Padova;

dal sindaco di Padova;

dal presidente della Deputazione provinciale di Padova;

dal presidente della Camera di commercio di Padova;

dal presidente della Cassa di risparmio di Padova;

da due rappresentanti eletti dai soci fondatori di cui all'articolo 15, con votazione indetta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

La votazione potrà farsi a domicilio.

I rappresentanti dei soci fondatori restano in carica per un quinquennio, e sono rieleggibili.

Art. 11.

Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) detta il regolamento dell'Istituto il quale determinerà anche le attribuzioni del presidente del Consiglio relativo alla gestione dell'Istituto;

b) nomina il direttore ed il personale insegnante, aiuto, assistente, tecnico e inserviente dell'Istituto, secondo le norme del regolamento e ne fissa gli stipendi e gli emolumenti;

c) esercita il potere disciplinare sul direttore e sul personale dell'Istituto;

d) amministra le rendite dell'Istituto.

Art. 13.

Il Consiglio didattico è composto dal direttore e dagli insegnanti dell'Istituto e gli spettano le attribuzioni didattiche e disciplinari determinate dal regolamento di cui al comma *a)* del precedente articolo.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione comunicherà annualmente il proprio bilancio preventivo al Ministero dell'istruzione pubblica e gli sottoporrà per l'approvazione alla fine di ogni esercizio il consuntivo della gestione.

Art. 15.

Sono iscritti fra i soci fondatori dell'Istituto tutti gli Enti ed industriali che prendono parte al presente atto e ogni persona od Ente che faccia donazione all'Istituto di una somma non inferiore a L. 5000 o di materiale od apparecchi di un valore non inferiore a L. 10.000.

Art. 16.

Per le tasse di registro, bollo e di archivio, gli atti e contratti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono soggetti alle stesse norme per gli atti e contratti per le Amministrazioni dello Stato, e sono considerati come fatti nell'interesse dello Stato stesso.

Saranno esenti dalla tassa di R. M. e dalla tassa di manomorta i proventi che arrivano all'Istituto dai contributi annui.

Art. 17.

La presente convenzione impegna definitivamente fino da oggi i convenuti ad eccezione dello Stato, per il quale l'impegno diverrà definitivo in seguito all'approvazione della presente convenzione da parte del Parlamento.

Edoardo Verdinois, prefetto di Padova.

Michele Sorge, R. commissario comune di Padova.

Liberale Papete, per la Deputazione provinciale di Padova.

Francesco Brunelli Bonetti, per la Cassa risparmio di Padova.

Carlo Serafini, nella veste di cui sopra.

Vittorio Fiorazzo, per me e nella rappresentanza di cui sopra.

Rag. Felice Orlandi, per la Banca cooperativa di Padova.

Prof. Lotario Martini, per la Banca coop. pop. di Padova.

Prof. Luigi Lucatello, rettore Università di Padova.

Prof. Francesco Severi, direttore scuola applicazione ingegneri di Padova.

Ing. Giuseppe Amato, in rappresentanza come sopra

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
CORBINO.

Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1735, *contenente disposizioni relative alle scuole nautiche.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole nautiche, istituite con decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, possono comprendere tre sezioni:

Navigazione, meccanica, costruzione navale. Ogni sezione può essere costituita di una, due o tre classi.

Superati gli esami di ogni classe viene rilasciato uno speciale diploma.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, saranno determinate le sedi delle scuole nautiche, in numero non inferiore ad una per ciascun Compartimento marittimo.

Quando, per le speciali condizioni dei luoghi, risulti opportuno, il ministro della marina, ha facoltà di distribuire, con suo decreto, le sezioni e le classi di ciascuna scuola nautica fra i vari Comuni di uno stesso Compartimento marittimo.

Sono approvate le annesse tabelle organiche *(A, B, C)*, delle cattedre delle Regie scuole nautiche, degli stipendi e delle retribuzioni del personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio delle scuole stesse.

Il numero dei posti del personale insegnante sarà determinato ogni anno con decreto Reale, su proposta del ministro della marina di concerto con il ministro del tesoro.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti nel bilancio del Ministero della marina, a partire dall'esercizio 1921-922, i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto

Art. 4.

La misura delle tasse per le Regie scuole nautiche è determinata dall'annessa tabella *D*.

La misura dei diritti di segreteria è indicata dalla annessa tabella *E*.

Art. 5.

Alle tabelle annesse al decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088, è sostituita la tabella *F*, annessa al presente decreto.

Art 6

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Tabella **A.**

I. - *a*) **Cattedre** di ruolo comuni a tutte le sezioni:
- 1° **lingua** italiana, storia e geografia;
- 2° **matematica** e nozioni di scienze fisiche;

b) Cattedre di ruolo per la sola sezione di Navigazione:
- 3° attrezzatura, manovra navale, navigazione ed esercitazioni relative;

c) Cattedre di ruolo per la sola sezione di costruzione navale:
- 4° materiale da costruzione, costruzione navale, disegno ed esercitazioni relative;

d) Cattedre di ruolo per la sola sezione di meccanica:
- 5° meccanica applicata, elettrotecnica, macchine termiche, disegno ed esercitazioni relative.

II. - Cattedre per incarico:
- 1° nozioni di diritto;
- 2° igiene professionale;
- 3° tecnologia della pesca.

Tabella **B.**

Stipendi del personale di ruolo.

Insegnanti.

Stipendio dell'insegnante straordinario L. 5000.

Stipendio dell'insegnante ordinario (dopo un triennio di esperimento) L. 5500.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 1° aumento (quadriennale) L. 6300.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 2° aumento (quadriennale) L. 7100.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 3° aumento (quadriennale) L. 7900.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 4° aumento (quadriennale) L. 8700.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 5° aumento (quinquennale) L. 9400.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 6° aumento (quinquennale) L. 10.100.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 7° aumento (quadriennale), spettante all'insegnante ordinario che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti anticipati per merito distinto L. 10800.

Retribuzione annua per i direttori incaricati L. 1500.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 3000.
- 4 aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno;
- 4 aumenti triennali di L. 300 ciascuno.

Stipendio massimo L. 6000.

Bidello.

Stipendio iniziale L. 2400.
- 3 aumenti quadriennali di L. 200 ciascuno;
- 2 aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno.

Stipendio masssimo L. 3600.

Tabella **C.**

Retribuzioni degli insegnanti.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi	MATERIE
L. 220	Lingua italiana, storia, geografia, matematica, nozioni di scienze fisiche.
	Attrezzatura, manovra navale, navigazione ed esercitazioni relative.
	Materiale da costruzione, costruzione navale, disegno ed esercitazioni relative.
	Meccanica applicata, elettrotecnica, macchine termiche, disegno ed esercitazioni relative.
L. 180	Nozioni di diritto.
	Igiene professionale.
	Tecnologia della pesca.

Tabella **D.**

Tasse scolastiche per le Regie scuole nautiche.

Tassa di ammissione alla 1ª classe, L. 30.
Tassa di frequenza della 1ª classe, da pagarsi in due rate, L. 30.
Tassa di licenza e diploma di 1ª classe, L 10.
Tassa di ammissione alla 2ª classe, L. 15.
Tassa di frequenza della 2ª classe, da pagarsi in due rate, L. 60.
Tassa di licenza e di diploma di 2ª classe, L. 25.
Tassa di ammissione alla 3ª classe, L. 20.
Tassa di frequenza della 3ª classe, da pagarsi in due rate, L. 90.
Tassa di licenza e di diploma di 3ª classe, L. 40.

Tabella **E.**

Diritti di segreteria.

Per ogni pagella, L. 1,25.
Per ogni diploma originale, L. 1,25.
Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella, L. 1,25.

Tabella **F.**

Tasse scolastiche per i Regi Istituti nautici.

Ammissione con e senza esami, L. 70.

Immatricolazione, L. 35.
Tassa di frequenza per ciascuna classe, L. 200.
Esame di licenza, L. 130.
Esame di licenza per esterni, L. 350.
Diploma, L. 18.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
BERGAMASCO.

Regio decreto-legge 9 ottobre 1921, n. 1784, *che abroga il decreto-legge Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1863, concernente la rinnovazione dei componenti elettivi della sezione per l'istruzione primaria e popolare presso la Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica, e dei Consigli provinciali scolastici.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto legge Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1863, che sospende la rinnovazione dei componenti elettivi della sezione per l'istruzione primaria e popolare, istituita nella Giunta del Consiglio superiore per la istruzione pubblica, e dei Consigli provinciali scolastici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1783, *che proroga le disposizioni di quello 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e tributi locali;

Visto il Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1542, che ha prorogato l'applicazione della riforma stessa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali è prorogata al 1° gennaio 1923.

Fino a che le disposizioni stesse non saranno entrate in attuazione, le imposte indicate agli articoli 130 e 138 continueranno ad applicarsi secondo le norme vigenti, comprese quelle riguardanti la misura dell'aliquota per la imposta di ricchezza mobile indicata nel decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1289, e fatta esclusione del raddoppiamento delle aliquote della imposta complementare e di quella sui proventi degli amministratori e dirigenti di Società commerciali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 27 febbraio 1921, n. 145.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1776, *che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 18 ottobre 1921, a parziale modifica di quelle 27 febbraio 1909, 9 ottobre 1913, 11 marzo 1914 e 4 dicembre 1915, per la ferrovia Adriatico-Sangritana.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 agosto 1909, n. 669, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 27 febbraio 1909 con la « Società anonima per le ferrovie Adriatico-Appennino » per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana;

Visti i Nostri decreti 9 novembre 1913, n. 1338, e 16 aprile 1914, n. 372, con i quali vennero rispettivamente approvate e rese esecutorie le convenzioni sup-

pletive stipulate il 9 ottobre 1913 e l'11 marzo 1914 a parziale modificazione della Convenzione principale;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, numero 61, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 dicembre 1916 per l'elettrificazione della linea;

Viste le istanze 6 novembre 1919, 19 aprile e 5 maggio 1920, con le quali la Società concessionaria ha chiesto la scissione del piano finanziario e l'aumento della sovvenzione governativa;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e i Nostri decreti 8 luglio 1919, n. 1327 e 23 gennaio 1921, n. 36;

Sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919 su citato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 18 ottobre 1921, fra i delegati dei Nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della « Società anonima per le ferrovie Adriatico-Appennino » a parziale modifica delle convenzioni stipulate il 27 febbraio 1909, il 9 ottobre 1913, l'11 marzo 1914 e il 4 dicembre 1915 per la ferrovia Adriatico-Sangritana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1777, *che aumenta lo stanziamento del cap. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, numero 150;

Ritenuta la necessità di variare lo stanziamento di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922, in conto della somma di lire 150 milioni indicata all'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale numero 150 del 1919;

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 220 « Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921 1922, è apportato l'aumento di lire dieci milioni (L. 10,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 4 dicembre 1921, n. 1789, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-922 fino a quando non siano tradotti in legge, e non oltre il 31 dicembre 1921 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge, con le note di variazione e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, presentato alla Camera il 25 novembre 1920 e modificato con nota di variazione presentata alla Camera il 25 giugno 1921, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria complessiva di L. 1.058.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che possano occorrere per diretta conseguenza della guerra nell'esercizio finanziario 1921-922;

Visto l'art. 5 del disegno di legge sopra ricordato il quale autorizza fra altro il Governo del Re ad effettuare dalle somme assegnate al cap. n. 64 « Spese per la guerra » trasporto di fondi ai capitoli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi ed il funzionamento dei relativi servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento.

Cap. n. 18. Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei RR. carabinieri, ecc.	56,900,000 —
Cap. n. 19. Sottufficiali, caporali e soldati	9,000,000 —
Cap. n. 21. Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc.	1,500,000 —
Cap. n. 23. Indennità eventuali	20,000,000 —
Cap. n. 26. Spesa per i ricoverati agli stabilimenti, ecc.	5,000,000 —
Cap. n. 27. Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 29. Spese generali dei corpi, istituti, ecc.	8,000,000 —
Cap. n. 54. Carabinieri Reali, ufficiali, ecc.	4.000,000 —
Cap. n. 55. Carabinieri Reali, sottufficiali, ecc.	10,000,000 —
Cap. n. 56. Indennità eventuali ai carabinieri Reali	10.000.000 —
	126,400,000 —

In diminuzione.

Cap. n. 61. Spese per la guerra	L. 126.400.000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 1° dicembre 1921, n. 1790, *che concede condono di punizioni al personale di custodia delle carceri.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. dello Statuto fondamentale del Regno
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Su conforme parere della Commissione istituita con l'art. 41 del regolamento per il corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, saranno condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni relative a mancanze commesse da agenti di custodia delle carceri, dal 1° gennaio 1919 fino a tutto il 23 ottobre 1921:

a) retrocessione da guardia scelta a guardia semplice;
b) retrocessione dei graduati;
c) invio alla Compagnia di disciplina.

La predetta Commissione baserà il proprio parere sulla condotta in genere serbata dall'interessato, prima e dopo il procedimento da cui fu colpito.
Contro le decisioni non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

La suddetta Commissione dovrà stabilire la posizione di ruolo dei singoli agenti e graduati ai quali verrà condonata la punizione della retrocessione.

Art. 3.

Il condono disciplinare non ha effetti finanziari.

Art. 4.

Le domande di condono potranno essere presentate non oltre 180 giorni dalla data del presente decreto per punizioni già determinate, e non oltre 180 giorni dalla notificazione delle punizioni ancora da determinarsi in seguito a mancanze commesse anteriormente al 23 ottobre 1921.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla propria data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1780. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio vicentino fra Cooperative di produzione e lavoro, con sede in Vicenza, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1781. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio bolognese per imprese ed appalti fra nuove cooperative operaie (Consorzio B. I. A. N. C. O), con sede in Bologna, viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.